Anno 1872. Roma - Lunedì, 3 Giugno Num. 152.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 802 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del Nostro Reale decreto 23 dicembre 1866, n. 3452;

Visto l'art. 35 del regolamento 18 febbraio 1867, firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 8 giugno 1867;

Esaminato lo statuto ed il bilancio pel Comizio agricolo del circondario di Viterbo;

Sulla proposta del suddetto Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il Comizio agrario del circondario di Viterbo, provincia di Roma, è legalmente costituito ed è riconosciuto come stabilimento di pubblica utilità, e quindi come ente morale può acquistare, ricevere, possedere ed alienare, secondo la legge civile, qualunque sorta di beni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 28 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Il N. 808 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i regolamenti approvati coi RR. decreti 11 marzo 1865, n. 1605, e 3 maggio 1868, numero 2001;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Sentito il Consiglio Superiore di Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate le annesse modificazioni, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della Marina, ai regolamenti annessi ai Reali decreti 11 marzo 1865, n. 1605, e 3 maggio 1868, n. 2001, relativi alla disciplina dei corpi della Real Marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

A. RIBOTY.

MODIFICAZIONI *al regolamento di disciplina pei corpi della Regia Marina che il sottoscritto determina in seguito di autorizzazione Sovrana ottenuta nell'udienza d'oggi.*

Art. 1. Gli ufficiali inferiori dello stato maggiore generale della Regia Marina ed aggregati, siano oppure no in servizio, dovranno sempre vestire la divisa militare.

Art. 2. Gli ufficiali ed assimilati di qualsiasi grado, imbarcati sulle Regie navi, devono sempre vestire la divisa militare anche quando scendono a terra fuori servizio.

Art. 3. Negli arsenali, stabilimenti marittimi ed uffizi della Regia Marina, gli ufficiali superiori e gli assimilati di qualsiasi grado dovranno vestire la divisa militare quand'anche passassero in dette località per solo transito. Fuori servizio hanno però la facoltà di far uso dell'abito borghese.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. RIBOTY.

Il N. 843 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Dai ruoli dell'imposta sui fabbricati degli anni 1871 e 1872 e dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile del 1872, saranno radiate le pene pecuniarie per le quali saranno fatti ruoli speciali.

In questi ruoli speciali verranno inscritte soltanto le pene pecuniarie relative a redditi definitivamente accertati, che non sieno condonate per effetto dei Reali decreti del 2 settembre 1871, n. 440, e del dì 8 gennaio 1872, n. 643, e semprechè contro le medesime non sia in corso opposizione in via giudiziaria, o ricorso in via amministrativa.

Art. 2. Le somme pagate a titolo di pena pecuniaria dal contribuente che non abbia saldato il suo debito d'imposta e sovrimposte, per le rate scadute, saranno portate a sconto del debito stesso. Ove risulti un'eccedenza a favore del contribuente, ne sarà tenuto conto nei ruoli speciali di cui all'articolo precedente.

Art. 3. I detti ruoli saranno formati al fine di giugno. Successivamente al termine di ogni bimestre si procederà alla compilazione di altri ruoli speciali per le pene pecuniarie applicabili a redditi divenuti definitivi nel corso dell'ultimo bimestre, o che risultassero dovute in seguito a decisioni giudiziarie, o amministrative, emanate nello stesso periodo di tempo.

I ruoli speciali saranno resi esecutorii dai prefetti e saranno pubblicati in conformità dei ruoli delle imposte sovrindicate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

S. M., in seguito alla dimissione chiesta da S. E. il comm. Cesare Correnti, dalla carica di Ministro della Pubblica Istruzione, con decreto del 17 maggio 1872 ha incaricato S. E. il commendatore Quintino Sella, Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di reggere interinalmente il Ministero della Pubblica Istruzione.

Con Reale decreto 14 maggio ultimo scorso, su proposta del Ministro per gli affari dell'Interno, ed in conformità di precedenti deliberazioni del Consiglio dell'Ordine Civile di Savoja, fu accordato un assegno vitalizio sulla Cassa dell'Ordine medesimo, alla signora Carlotta Ferrari da Lodi, ed ai signori Arcangelo Scotto Lachiana prof. di lettere in Procida, e cav. Francesco Cavallari direttore degli Scavi di antichità in Sicilia.

S. M., sulla proposta del Ministro della Marina, ha accordato la medaglia d'argento al valore di marina:

In udienza del 7 aprile 1872, a Parodi Paolo, Cipollina Giuseppe, Buciuni Salvatore e Paganini Adamo, marinari del brik-barca nazionale *Unità Italiana*, per avere il 13 dicembre 1871 salvato, con rischio della propria vita, due marinari turchi che correvano pericolo di annegare nel Canale di Costantinopoli;

In udienza del 12 maggio 1872, ai fratelli Jouffret Giovanni e Giuseppe, marinari di Arresquiers (Francia), per avere salvato, con rischio della propria vita, parte dell'equipaggio del brigantino nazionale *Michele Arcangelo*, naufragato sulla spiaggia di quel paese il 4 novembre 1871;

In udienza del 20 maggio 1872, a Parisi Nicola, marinaro di Ponza, per avere salvato, con rischio della propria vita, un marinaro della martingana nazionale *San Catello*, che il 25 marzo stava per annegare in quel porto.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento stradale per la provincia di Ascoli Piceno, deliberato da quel Consiglio provinciale in adunanza 14 dicembre 1869 e poscia rettificato in via d'urgenza dalla Deputazione provinciale il 25 aprile 1872;

Veduti i pareri 25 giugno 1870 e 28 ottobre 1871 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Veduto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro, per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Ascoli Piceno.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Napoli, addì 12 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. DEVINCENZI.

Regolamento *per la costruzione e manutenzione delle strade provinciali, consortili e comunali nella provincia di Ascoli Piceno redatto a termini dell'art.* 24 *della legge* 20 *marzo* 1865, *Allegato* **F.**

PARTE I.
Strade provinciali.

CAPITOLO I. — *Redazione dei progetti per le strade provinciali.*

Norme generali pel disegno e costruzione delle strade provinciali.

Art. 1. Lo sviluppo tecnico dei progetti per la costruzione di nuove strade, per la modificazione di quelle già aperte al servizio, e per la loro manutenzione, sarà eseguito sulle norme del regolamento 4 ottobre 1868 pubblicato dal Ministro dei Lavori Pubblici pel Corpo Reale degli ingegneri governativi, salve le modificazioni, che verranno indicate nel presente regolamento.

Art. 2. A tal uopo l'Amministrazione provinciale provvederà i suoi uffici tecnici del giornale del Genio civile per tenerli in corrente di tutte le disposizioni, che in progresso di tempo fossero adottate dal Governo.

Progetti di massima e di esecuzione.

Art. 3. I progetti di massima saranno ordinati soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze li rendano indispensabili. Per regola generale i progetti si redigeranno sempre in via definitiva e come piani di esecuzione.

Art. 4. A ciascun progetto andrà unita la stima delle occupazioni con tutti i dettagli occorrenti per lo sproprio forzoso; ma il quinterno delle variazioni occorrente per le volture catastali verrà redatto dopo che il piano sarà reso definitivo a forma di legge, e se ne sia ordinata la esecuzione.

Art. 5. Ogni e qualsiasi progetto di lavori provinciali sarà informato allo spirito della più rigorosa economia. Tutte le volte si propongano opere dispendiose, si dovrà dimostrare categoricamente la loro necessità e l'impossibilità di evitarle.

Larghezza delle strade.

Art. 6. La larghezza della sezione stradale per tutte le opere nuove, sarà di metri 6 nei tratti più frequentati; di metri 5 in tutti gli altri; e nelle linee di montagna sarà ridotta a metri 4 75. Saranno per altro conservate scrupolosamente le larghezze maggiori sulle strade già eseguite, e saranno egualmente mantenute in caso di rinnovamento parziale o totale delle strade medesime. In siffatte misure non sono mai compresi i fossi di guardia.

Fossi di guardia e controfossi.

Art. 7. I fossi di guardia accompagneranno la strada solamente dal lato della scarpata di taglio, e si eseguiranno da ciascun lato nei tratti incassati, che siano più lunghi di 200 metri. Saranno larghi presso il piano stradale da 80 centimetri ad un metro, profondi da 30 a 40 centimetri, e sul fondo saranno ristretti di tutto quello, che occupa l'inclinazione delle scarpate.

Art. 8. Nei tratti di strada incassati il secondo fosso sarà largo non più di 40 centimetri sul piano stradale; e dove debbono essere escavati sulla roccia viva, la loro dimensione di larghezza sarà ridotta ai 30 o 40 centimetri su entrambi i lati.

Art. 9. Nei tratti di strada in rialzo, e dovunque il rialzo stesso supera il piano di campagna per 60 centimetri, il fosso potrà essere ommesso; ma l'occupazione di terreno sarà determinata in guisa, che l'accumulamento delle terre accagionato dalla coltivazione non debba mai adossarsi alla scarpata stradale.

Art. 10. Ogni qualvolta si ritiene, che i fossi delle soprascritte dimensioni non siano bastevoli a smaltire le acque provenienti dalle contrade superiori, saranno eseguiti dei controfossi parallelamente alla strada a distanza non minore di 3 metri dopo il ciglio della scarpata in taglio, e questi saranno ricapitati direttamente sui chiavicotti. Nel luogo di ricapito si faranno tutti i lavori occorrenti, perchè le acque convogliate dal controfosso non debbono rovinare la scarpata o battere sul piano stradale.

Massicciata e inghiajatura.

Art. 11. Tutti i tratti di strada in rialzo, e tutti quelli a mezzo taglio, ed in genere dovunque si crederà necessario, saranno muniti di massicciata. Questa si farà con pietrame dovunque se ne abbia, e colla breccia di scarto, ossia coi grossi ciottoli provenienti dalle cave di breccia dove manchi il pietrame. L'altezza del pietrame non sarà minore di centimetri 15; sarà messo a mano e serrato con diligenza; l'altezza della breccia sopra la massicciata sarà di centimetri 10 in media. Se la massicciata sarà fatta con ciottoli si risparmierà la spesa del metterli a mano. Ma saranno diligentemente battuti e stipati.

Art. 12. Per ciò che riguarda la breccia da soprapporre alla massicciata si osserveranno le norme esposte nei seguenti articoli risguardanti la manutenzione. La massicciata e l'inghiaiatura occuperanno tre quinti della larghezza stradale; e dove la strada è men larga di 5 metri, la larghezza costante sarà di metri 3 00.

Art. 13. La massicciata verrà eseguita, dopo tirato a filo il piano stradale, entro una cassa, che verrà appositamente scavata colle opportune dimensioni. Dove la strada è intagliata sulla roccia viva, si può ommettere la massicciata, e si sostituirà un'empitura di terra e di rottami dell'altezza non minore di 35 centimetri, senza la quale il piano carreggiabile non potrà mai acquistare la necessaria resistenza e solidità, e la ghiaja sfuggirebbe sotto la pressione delle ruote.

Art. 14. Il fondo della cassa per la massicciata sarà piano o concavo, non mai convesso, attesochè quest'ultima configurazione fa sfuggire la breccia specialmente nei tratti di strada inclinati. La concavità della cassa sarà identica alla convessità del piano carreggiabile esterno, di guisa che la loro sezione risulterà prossimamente di forma lenticolare tagliata sui punti d'incontro delle due curve generatrici.

Convessità del piano stradale.

Art. 15. La convessità del piano stradale sarà combinata in guisa che la pendenza della corda fra la sommità della strada e il ciglio esterno abbia una pendenza maggiore di quella, che si è assegnata al profilo longitudinale acciò le acque non corrano lungo la strada e non la solchino. In ogni caso la pendenza di quella corda non sarà minore del 4 per cento, nè maggiore del sette. Con questi estremi la sezione stradale sarà configurata ad arco di circolo tutta uniformemente da un ciglio all'altro, perchè lo scolo dell'acqua sia completo e immediato.

Profili.

Art. 16. Nello studio dei profili longitudinali si eviteranno con ogni cura le contropendenze e i ritorni. Questi difetti saranno tollerati soltanto in qualche caso eccezionale, quando i rilievi economici e tecnici abbiano dimostrato che sono inevitabili.

Art. 17. La pendenza dell'asse stradale sarà determinata dalla pendenza media della valle o contrada che si percorre; e non saranno mai maggiori del 5 per cento tanto in valle che in montagna. Dovendosi eccedere questo limite, se ne dovranno giustificare i motivi; e in ogni caso la pendenza massima non deve superare il 7 per cento.

Art. 18 Le pendenze uniformi e continuate per lunghissimi tratti sono proibite ogniqualvolta superino il saggio del 3 per cento. Fin dove il terreno lo consente, le livellette saranno combinate in guisa che i tratti inclinati abbiano una pendenza maggiore della media generale, e siano frammezzati da tratti piani o in falso piano.

Art. 19. Le pendenze del 5 per cento non potranno essere continuate per lunghezza maggiore di chilometri 11, quelle del 6 per cento per chilometri 0,60, e il 7 per cento per chilometri 0,30 al più.

Art. 20. Accadendo per altro che una linea stradale, dopo aver percorso una vallata, debba superare qualche collina, si dovrà esaminare se convenga sacrificare la comoda viabilità lungo la valle per ripartire le pendenze ad un saggio mite fra il punto di partenza e la sommità del colle, o se torni meglio per la collina adottare forti pendenze entro i limiti determinati dall'articolo 19. Ogni qualvolta si presentino siffatti casi, il progetto deve rendere conto preciso delle ragioni che militano per l'adozione dell'uno e dell'altro partito.

Art. 21. Determinate le pendenze, lo sviluppo della linea stradale sarà studiato in maniera da evitare i forti tagli e i forti empimenti, seguendo per quanto è possibile le sinuosità del terreno.

Art 22. La linea di riduzione sul profilo sarà tale che risulti prossimamente mezzo taglio e mezzo empimento in tutti i luoghi, dove le pendenze del terreno ortogonali all'asse stradale non superano il dieci per cento circa; si adotterà il *tutto taglio*, dove le pendenze suddette sono maggiori, salvochè le circostanze di luogo e la molta durezza delle rocce da tagliare non consiglino anche in questo caso di mettere la strada metà in taglio, e metà in rilevato sostenuto da muri.

Risvolte o ritorni.

Art 23. Sul vertice delle risvolte o ritorni, chè si fosse dovuto adottare nello sviluppo delle linee, si aggiungerà un prolungamento di strada in piano lungo circa 15 metri, su cui le vetture discendenti possano rallentare la velocità della corsa e rivoltare con sicurezza.

Art. 24. In questo caso le due linee d'angolo sull'interno della risvolta potranno essere ricongiunte senza raccordo curvilineo.

Art. 25. Le spezzate costituenti l'andamento stradale saranno ricongiunte per mezzo di archi circolari del raggio non minore di metri 10. Il mutare delle pendenze si farà accadere precisamente sul vertice delle curve, non mai lungo le linee rette.

Art. 26. Tutte le spezzate e tutte le curve colle rispettive tangenti saranno segnate sulla pianta, ma senza le indicazioni trigonometriche, salvo la lunghezza delle tangenti. Vi saranno inoltre segnate le linee fondamentali, che serviranno a ritrovare il punto preciso di tutti i vertici delle linee livellate. Le linee fondamentali saranno intestate a case, alberi ed in genere a qualsiasi capo saldo si trovi alla mano.

Art. 27. Pei rilievi planimetrici si seguiterà ad usare la tavoletta. Quando piacesse meglio di farli eseguire con istrumenti trigonometrici, la provincia penserà a fornirne gli uffici tecnici a proprie spese.

Art. 28. La livellazione longitudinale sarà eseguita sulla precisa linea dell'asse stradale. È vietato assolutamente di ridurre a tavolino i profili col mezzo delle sezioni traversali.

Scarpate.

Art. 29. Le scarpate dei terrapieni saranno configurate secondo la scarpata naturale del terreno con cui son fatti. In genere non dovranno avere meno dell'1 25 di base per uno di altezza. Le scarpate di taglio avranno di base i due terzi di quella assegnata allo stesso terreno portato in compimento.

Art. 30. Nei terreni forti la scarpata di taglio avrà per base la metà dell'altezza; e nei tagli di roccia la base stessa sarà soltanto di un quarto.

Art. 31. Le scarpate dei muri saranno regolate colle seguenti norme:

I muri in malta colle faccie esterne di materiale laterizio o di pietra tagliata, avranno una scarpata esterna di cinque centimetri al più per ogni metro di altezza. Se invece saranno *in pietrame* si faranno verticali entrambe le faccie, e per ottenere la resistenza necessaria la faccia esterna sarà configurata a scaglioni alto ciascuno da 50 centimetri ad un metro secondo la qualità della pietra e le convenienze del disegno; ed ogni scaglione avrà un ritiro di 5 centimetri. La parte sporgente sarà garantita dallo infiltramento delle acque per mezzo di sassi spianati disposti lungo il ciglio, e le cui code siano internate sotto la muratura soprastante.

Art. 32. I muri a secco non più alti di due metri potranno essere configurati a scarpa più o meno inclinata secondo la grossezza dei macigni di cui si compone. Ma per altezze maggiori di due metri dovranno essere anch'essi configurati a scaglioni, e la quantità del ritiro in in ognuno di questi sarà proporzionata al bisogno; in nessun caso sarà minore di centimetri cinque.

Ponti.

Art. 33. Gli archi dei ponti e dei chiavicotti saranno sempre circolari, salvo qualche raro caso da giustificarsi, in cui si potranno adottare le curve a più centri. E saranno sempre di muro e mai di legname, salvo qualche rara eccezione, in cui non si potesse fare assegnamento sulla solidità delle spalle.

Art. 34. Tutti gli archi dei ponti di luce non maggiore di metri 6 saranno eseguiti in pietrame, dove questo materiale si trovi. In tal caso le dimensioni della vôlta saranno accresciute di un terzo oltre quello che esige la solidità per vôlte in pietra regolarizzata. Gli anelli esterni della vôlta saranno sempre di pietra concia.

Art. 35. Per le contrade, ove il materiale è di varie qualità ed abbisogna di scelta, la perizia deve descrivere esattamente quello che si preferisce, ed occorrendo si faranno prima dell'appalto dei campioni da servire di norma per l'assuntore dei lavori.

Art. 36. Nei murati sarà curata soltanto la solidità e la regolarità, escluso assolutamente ogni lavoro che non sia indispensabile per questi due requisiti essenziali.

Muri e malte.

Art. 37. È vietata la cosidetta muratura a secco.

Quando l'opera da eseguire esiga un rivestimento di mattoni o di pietra in taglio, ogni filare esterno avrà le necessarie immorsature coll'empitura interna, e ad ogni data altezza tutta la superficie della fabbrica sarà coperta con un piano di muratura in mattoni o in pietra concia di conveniente spessezza.

Art. 38. Nella composizione delle malte si prescrive tassativamente l'arena fluviale. Dove questa non si possa avere, l'arena fossile dev'essere preparata possibilmente sei mesi prima di metterla in opera, e sarà lavata con diligenza.

Calce.

Art. 39. Dove si hanno disponibili più qualità di materiali da calce, si darà la preferenza prima al travertino, poi alla roccia apennina bianca, in terzo luogo alla cerrogna (calcare nummulitico) e in mancanza di altro, alla roccia apennina rossa.

CAPITOLO II. — *Esecuzione dei lavori.*

Esecuzione fedele del progetto.

Art. 40. I lavori saranno eseguiti come a piano approvato.

L'ingegnere direttore può apportarvi qualche leggera variante, che non implichi aumento di spesa o innovazioni di qualche rilievo sul progetto. È dovere principale del direttore il far sì, che l'esecuzione effettiva non importi maggiore spesa di quella preveduta. A tal uopo nel piano di esecuzione saranno separatamente calcolate le spese prevedibili, cioè scavi e murature di fondamenti, estrazione dell'acqua dai cavi e simili.

Contestazioni coll'appaltatore.

Art. 41. In caso di conflitti fra l'ingegnere direttore e l'impresa circa il materiale eseguimento dei lavori ed alla interpretazione delle relative condizioni contrattuali, la Deputazione provinciale delegherà altro ingegnere per risolvere le insorte questioni, salvo però l'approvazione dell'autorità competente, quando importino aggravio all'Amministrazione, od alterazione alle disposizioni del contratto d'appalto.

L'impresa non potrà sotto qualsiasi pretesto sottrarsi all'obbligo di continuare i lavori, e di osservare nell'eseguimento dei medesimi tutte le disposizioni e tutti gli ordini che nell'interesse del regolare andamento delle opere saranno dati dall'ingegnere direttore, salvo il diritto alla medesima di fare le riserve, e le proteste che crederà opportune a tutela dei propri interessi.

Art. 42. Nè potrà pretendere compensi per l'apertura di strade provvisorie, e di danni fatti coll'approvigionamento dei materiali da costruzione e da inghiaiatura, o coi lavori effettivi. Tutti questi e qualunque altro titolo di spesa o danno s'intendono compensati col prezzo assegnato a ciascun lavoro.

Sono eccettuate le occupazioni permanenti, che restano a carico provinciale.

Art. 43. I lavori saranno compiti entro il termine assegnato nel contratto; ed in mancanza si procederà ai lavori d'ufficio a forma di legge.

Art. 44. Tutti i materiali da costruzione o da inghiaiatura non potranno essere messi in opera senza la previa verifica ed accettazione per parte del direttore dei lavori.

Pagamenti.

Art. 45. I pagamenti si faranno a stati di si-

tuazione e ritenuto il decimo di garanzia fino all'approvazione del collaudo. Ne' stati di situazione si terrà conto anche degli approvigionamenti, purchè la qualità sia senza eccezione, e si trovino a distanza non maggiore di cento metri dal luogo in cui debbono mettersi in opera.

I primi acconti si pagheranno sopra stati di situazione approssimativi; per gli ultimi si richiedono stati di situazione esatti. Lo stato finale di situazione sarà corredato inoltre di tutti i documenti che occorrono per servire di base al collaudo.

Consegna.

Art. 46. L'incominciamento dei lavori sarà preceduto da regolare atto di consegna consistente nella misura di tutta la linea, apposizione dei campioni e rilievo delle sezioni. Su ciascuna sezione sarà scritta la quantità di taglio e di empimento con un numero apposto sulla ordinata centrale, e vi sarà scritta inoltre la qualità della materia superficiale da tagliare.

Art. 47. Se l'appaltatore col progredire del lavoro avrà scoperto materie diverse e più dure di quelle della superficie, non dovrà proseguire fintanto che la loro superficie non sia stata rilevata sulle sezioni corrispondenti.

Tutti i lavori eseguiti senza queste precauzioni saranno pagati al saggio della materia meno costosa che si rileverà in ciascuna sezione.

Condotta dei lavori.

Art. 48. L'appaltatore sarà tenuto ad intraprendere i lavori in uno o più punti secondo che dall'Amministrazione provinciale sarà stabilito; ed avrà diritto in pari tempo a non intraprendere i lavori successivi fintanto che non avrà compito quelli che gli fossero ordinati in precedenza.

Art. 49. Avrà pure diritto a chiedere il collaudo, e la riconsegna dei singoli tronchi di mano in mano che li verrà compiendo; ma perde questo diritto se i tronchi compiti sono saltuarii, cioè non continui l'uno dopo l'altro; o se fossero differenti da quelli pei quali l'Amministrazione avesse ordinato la precedenza.

Riconsegna.

Art. 50. Appena seguito il collaudo e la riconsegna, la manutenzione della carreggiata, dei fossetti e delle scarpate di taglio andrà a carico della provincia.

Ma anche dopo il collaudo e la riconsegna dei singoli tronchi resta a carico dell'appaltatore la manutenzione delle opere murarie; e l'appaltatore stesso non potrà svincolare la cauzione se non due anni dopo compito l'ultimo dei grossi murati.

Armature dei ponti.

Art. 51. L'appaltatore potrà eseguire le volte dei ponti sopra le armature che più gli parranno convenienti, e resta esclusivamente responsabile di tutte le conseguenze. La stessa responsabilità gl'incombe anche adottando le armature indicate nel disegno dato dalla provincia.

Lavori in più.

Art. 52. I lavori fatti oltre il prescritto non saranno pagati, sia chè si riferiscano alle maggiori dimensioni delle scarpate di taglio o di riporto, sia alle dimensioni dei muri o di qualsiasi altro titolo di spesa.

Art. 53. L'appaltatore è un semplice fornitore di materiali e di opere; non potrà quindi promuovere controversie per qualsiasi titolo attenente a questioni tecniche; e si suppone, che prima di adire all'appalto abbia ben studiato il terreno su cui deve lavorare, ed il capitolato degli oneri, e che per conseguenza siasi creduto capace di eseguire i lavori nel modo e nelle forme prescritte col prezzo assegnato nel contratto.

Lavori a corpo.

Art. 54. Contuttochè siasi prescritto in massima che i lavori debbono esser fatti a misura, si potrà per qualche caso eccezionale proporre i lavori a corpo; ma questi si riferiranno soltanto a cose di poca entità e di secondaria importanza come le demolizioni, le puntellature e simili. E si potranno altresì appaltare a corpo tutti i lavori di sterro e riporto, quando lo sterro non comprenda il taglio delle roccie discontinue.

(Continua)

Disposizioni fatte nel personale di amministrazione delle carceri:

Con decreti Reali del 28 gennaio 1872:

Napoleone cav. Giorgio, direttore di 1ª classe, e Bertocchi Luigi, direttore di 4ª classe, collocati a riposo.

Con decreto Reale del 12 febbraio 1872:

Raimondi Giuseppe, direttore di 5ª classe in aspettativa, richiamato in attività di servizio.

Con decreto Reale del 6 marzo 1872:

Marchetti Andrea, delegato di P. S. di 3ª cl., nominato regg. vicedirettore di 2ª classe.

Con decreto Reale del 10 detto:

Ronconi Benedetto, direttore di 4ª classe in aspettativa, richiamato in attività di servizio.

Con decreti Reali del 17 detto:

Brunati cav. Felice, regg. vicedirettore di 2ª classe, richiamato in attività di servizio.

Menini Giuseppe,
Costamagna Carlo, applicato nella già Amministrazione delle case penali, e
Golini Federigo,
Cardoni Alfredo,
Moretti Decio,
Kustermann Enrico, commessi nell'Amministrazione carceraria del cessato Governo pontificio, ammessi a far parte del ruolo organico dell'Amministrazione carceraria col grado di applicati di 2ª classe;
Nevi Carlo, cappellano, accettate le dimissioni.

Con decreto Reale del 19 aprile 1872:

Premerlani D. Fantino, confermato cappellano.

Con decreti Reali del 18 detto:

Prete Giuseppe, contabile di 2ª, ripristinato nel grado di applicato di 1ª, dietro sua domanda;
Giampietri Michele e
Pezzana Luigi, applicati di 2ª classe, nominati reggenti contabili di 2ª classe.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso al posto d'ispettore delle gallerie presso la R. Accademia di Belle Arti di Venezia al quale è annesso lo stipendio di italiane lire 2592 45.

Gli aspiranti dovranno presentare le loro istanze a questo Ministero a tutto il giugno prossimo, corredate dai seguenti documenti in carta bollata:

1° Fede di nascita;

2° Attestato anagrafico del domicilio attuale dell'aspirante;

3° Prove degli studi letterari ed artistici percorsi, delle opere eseguite, e dei pubblici servigi eventualmente prestati.

Si richiede nei concorrenti la capacità provata per fatti recenti, nell'arte del pittore e principalmente in ogni genere di ristauro.

Sarà libero agli aspiranti lo aggiungere tutti quei maggiori titoli che potessero favorire la loro domanda.

Roma, addì 16 maggio 1872.

Il Direttore della 2ª Divisione
G. Rezasco.

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA.

Concorso alla cattedra di fisica vacante nella R. Università di Cagliari.

A norma degli articoli 58 e seguenti della legge 13 novembre 1859 è aperto il concorso per la nomina del professore titolare alla cattedra di fisica nella R. Università di Cagliari.

Il concorso avrà luogo presso l'Università medesima.

Gli aspiranti sono invitati a presentare le domande di ammissione al concorso e i loro titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il 31 luglio p. v., dichiarando nelle stesse domande se intendono concorrere per titoli, o per esame, ovvero per le due forme ad un tempo.

Roma, 12 maggio 1872.

Il Segretario Generale
G. Cantoni.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione.*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita 5 per 0[0 al n. 115503 dei registri della cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli, per annue lire 30, al nome di Botola Anna fu Antonio, moglie di Lorenzo Esposito, domiciliata in Napoli, allegandosi l'identità della persona con quella di Betola Anna fu Antonio moglie di Lorenzo Esposito.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica e quindi il tramutamento.

Firenze, 25 aprile 1872.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*)

Si è chiesto il tramutamento di parte della iscrizione di nº 154,610 di lire 180 (Napoli), intestata a favore di *Riveglia Vincenzo*, Erasmo, Cosmo, Francesco e Nunziata, allegandosi l'identità di tali persone con quelle di *De Veglia Vincenza*, Erasmo, Cosmo, Francesco e Nunziata.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ad un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, si procederà alla chiesta operazione, laddove non sorgano contestazioni.

Firenze, 25 aprile 1872.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

(2ª *pubblicazione*).

In conformità delle disposizioni concernenti la esecuzione della legge 17 maggio 1863, n. 1270, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato dichiarato lo smarrimento della cartella e polizze di deposito infradesignate ne saranno, ove non siano presentate opposizioni, rilasciati i corrispondenti duplicati appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, la quale sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di un mese.

Cartella n. 26652, rilasciata dalla soppressa Cassa dei depositi e prestiti di Torino, rappresentante il deposito della somma di L. 600, dovuto a Morandi Palamede per surrogazione militare.

Polizza n. 5895, emessa dalla soppressa Cassa dei depositi e prestiti di Palermo, rappresentante il deposito di L. 200, fatto da Zalapi Vincenzo per conto di Musso Domenico esercente del molino nominato S. Rocco.

Polizza n. 5085, rilasciata il 22 novembre 1870 dalla Cassa dei depositi e prestiti di Firenze, rappresentante il deposito dell'annua rendita di L. 200 fatto da Muzio Antonio di Carlo, domiciliato in Chiavari a titolo di cauzione verso il Ministero della Guerra all'oggetto di ottenere il passaporto per l'estero a suo fratello Angelo ancora soggetto alla leva militare.

Polizza n. 4002, emessa il 17 gennaio 1870 dalla Cassa dei depositi e prestiti di Firenze, rappresentante il deposito dell'annua rendita di L. 250, fatto da Pecori cav. Baldassarre fu Guglielmo, domiciliato in Firenze, e per cauzione dell'esercizio del Banco di lotto n. 69 in Moncalieri.

Firenze, addì 27 aprile 1872.

Per il Direttore Capo di Divisione
M. Giachetti.

Per il Direttore Generale
L'Ispettore Generale: Galletti.

PARTE NON UFFICIALE

SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLE LANE IN AUSTRALIA.

Rapporto del R. Viceconsole avv. G. Branchi.

(1871)

(V. numero 151)

§ VII.

La raccolta della lana si compone di tre distinte operazioni, il lavaggio cioè delle pecore, la tosatura e l'imballamento della merce, sia per la vendita che per la spedizione in altri paesi.

La prima, oltre alla necessità che si ha in ogni paese di ripulire i velli e render loro quella nitidezza e lucidità che hanno perduto, ha una importanza speciale in Australia, ove la polvere, che si innalza a turbini nelle campagne e che non ha forse eguale altrove, penetra talmente nei tosoni che a nulla potrebbero servire se prima non ne fossero liberati. Tosandosi i greggi al principio dell'estate (cioè al mese di ottobre), la lavatura viene appunto in tal epoca. I sistemi adoperati sono due, quello ad acqua fredda e quello ad acqua calda. Quest'ultimo credo sia sconosciuto in Europa ed è seguito anche qua solo nei luoghi ove l'estremo sudiciume dei greggi lo rende necessario. In Tasmania, infatti, ove le statistiche tengono conto dei varii sistemi, si hanno solo 49 proprietari di ovini che lo seguirono nel 1869, contro 348 che adoperarono l'altro sistema. Infatti, anche senza tener conto del maggior lavoro e spesa che occorre pel riscaldamento dell'acqua, esso ha varii svantaggi, ritenendosi specialmente pericolosa per la salute degli animali la seconda lavatura ad acqua fredda che si è generalmente obbligati a far seguire a quella calda.

Circa ai varii sistemi ad acqua fredda, è impossibile precisare quale sia più generalmente adottato, dipendendo la scelta dalla disposizione dei terreni, dall'abbondanza o scarsità dell'acqua che i pastori hanno a loro disposizione, dalle circostanze insomma locali. Non ostante là dove l'acqua è in quantità sufficiente si può dire che due sono i sistemi prevalenti, quello del passaggio del gregge a nuoto nei fiumi e quello delle pompe ordinarie. Qualche volta si riuniscono ambedue adoperando il primo per tutto il gregge e riserbando il secondo per gli animali che più sono sporchi. Il lavare colle pompe del resto, che non ho mai visto adoperato in Italia, è comunissimo in Australia, ove adoperasi per ogni sorta di animali e perfino per le vetture e per ogni altro oggetto che debba esser lavato periodicamente. Non consiste in altro se non in un getto di acqua lanciato da una pompa, che, cadendo con forza sull'oggetto da lavare, serve ad asportarne le materie estranee meglio di un lavaggio a mano, mentre nel caso nostro non stazzona la lana nè la rende rozza al tatto.

Il passaggio del gregge a nuoto si opera ordinariamente due o tre volte in altrettante mattine successive. Raramente si usa sapone od altro alkali, giacchè, oltre ad obbligare alla lavatura a mano, si ritiene che ciò danneggi la fibra della lana. Non vi è del resto necessità di adoperarne, in quanto che quella untuosità che la lana possiede naturalmente (*yolk* in inglese, *suint* in francese) ne fa ottimamente le veci. Come è noto, questa untuosità è di grande importanza, costituendo una delle qualità principali che distinguono le lane superiori, ed è perciò che anche nel lavare si cerca di economizzarla il più che sia possibile, evitando tutto ciò che potrebbe depauperarne i velli. Ed è anche per questa ragione che, finita l'operazione, si fanno trascorrere tre o quattro giorni prima di procedere alla tosatura perchè se ne formi di nuovo una quantità sufficiente da rendere alla lana la primitiva morbidezza e lucidità. Durante questo periodo le pecore, per mancanza di stalle od altri luoghi coperti, sono generalmente collocate in prati erbosi contornate da reti ed altri apparati mobili ove, mutandole di luogo di tanto in tanto, si ottiene che esse non si sporchino di nuovo.

Come ho accennato di sopra, la tosatura ha luogo generalmente in ottobre. Qualche volta però in certi distretti la si ritarda fino a dicembre: si ritiene però tanto più preferibile la stagione quanto più sollecita, sia perchè la lana può esser danneggiata dalla polvere di estate, sia perchè la salute delle pecore è spesso affetta dal peso del vello intonso, specialmente allorchè soffiano i venti caldi dall'interno del continente. Questa è pure la ragione per cui suolsi tosare ogni anno e solo per eccezione si differisce talvolta per un periodo più lungo per ottenere lana di maggior lunghezza. Si osserva in tal caso una gran differenza fra le razze di Europa e quelle di Australia. Mentre per le prime si ritiene generalmente che due o tre anni sieno il termine massimo durante il quale possono ritenere la lana senza perderla, in Australia è stato provato che le pecore di razza pura possono conservarla indefinitamente. Qualche tempo fa ne fu portata al mercato di Melbourne di una lunghezza di pollici 23 1/2 inglesi (pari a centimetri 56). Tale lunghezza, è vero, fu considerata come straordinaria ed è perciò che il caso fu singolarmente notato da varii sensali di questa città. Si calcolava che per ottenerla le pecore dovevano essere rimaste intonse per più di 10 anni. Ciò per altro avviene solo per le razze pure, giacchè ogni pecora che provenga da incrociature con razze secondarie meno pure o non concordanti fra loro, non ritiene neppure in Australia la lana per più di due anni.

Un uomo può tosare in media dai 60 agli 80 capi in una giornata di lavoro, ed è pagato a cottimo. Qualche volta però buoni tosatori possono arrivare fino alle 130 e 140 pecore al giorno. Circa il modo di tosare, nulla havvi di speciale da osservare se non che l'operazione s'incomincia dal ventre e dagli altri punti del corpo ove la lana è inferiore, per passare poi al rimanente. Ciò è necessario per la distinzione delle varie qualità al fine di tenerle a parte, ed imballarle poi separatamente.

Questa separazione è più importante di quello che può sembrare a prima vista. In Italia si segue spesso la teoria che la buona lana procura compratori anche alla cattiva con cui va mista, ed anche in Australia ho sentito qualche volta lamenti dai compratori intorno a questa mala pratica. Vendendosi però l'articolo generalmente per marche ed essendo il prezzo regolato più dalla reputazione che il produttore si è guadagnato negli anni precedenti che da una ispezione, che, fatta al momento della compra, non potrebbe esser che superficiale, è nell'interesse del produttore stesso di operare questa separazione con la massima cura possibile. Nulla infatti può esser più dannoso al fabbricante che trovarsi di fronte ad una materia prima non uniforme. Anche con la stessa finezza e con lo stesso valore commerciale, tale lana è adatta al tessuto, tale altra alla filatura, tale industria richiede una lunghezza maggiore, tale altra non può produrre che con una determinata qualità, e così via discorrendo. E basta riferirsi ad un industriale per sapere di quanta importanza sia il conoscere *a priori* queste distinzioni e poter essere sicuri di anno in anno di operare sul medesimo materiale. Ciò è tanto vero che le lane di fattorie o stabilimenti che godono ormai fama stabilita realizzano non di rado nelle vendite due o tre *pence* alla libbra di più di quelle non conosciute o mal conosciute sul mercato. Questa differenza può talvolta costituire tutto il guadagno e cambiare così da bene in male il profitto della raccolta.

Finita l'operazione e marcate regolarmente le balle, esse vengono spedite verso il decembre e gennaio alla piazza principale della colonia ove si pongono in commercio.

§ VIII.

Se si considera la lana come articolo commerciale, poco interessanti sono i dati che l'Australia può fornire in proposito, giacchè tutte le transazioni sono fatte sul mercato di Londra, che può riguardarsi come il centro regolatore di questo commercio per il mondo intiero. Quantunque mi sia impossibile l'accertare per mezzo di statistiche le cifre precise della produzione generale e delle importazioni di lana in quella città, pure è notorio che, salvo qualche raro noleggio che fassi specialmente dall'America meridionale per l'Italia, il Belgio e la Francia, quasi tutta la lana che producesi annualmente converge colà. Quanto all'Australia non havvi eccezione. Fu nei tempi passati tentata qualche spedizione di lana per l'Havre, ma mancando assolutamente relazioni commerciali fra questi paesi e qualsiasi porto europeo, tranne gl'inglesi, anche questi invii dovevano per tutte le operazioni accessorie, come banca, commissioni, assicurazioni e simili, passare attraverso le case di Londra o di Liverpool; così poco o nissun vantaggio veniva in fondo a realizzarsi con la spedizione diretta. Raro è quindi il caso che a Melbourne, Sydney o Adelaide, le tre piazze commerciali più importanti in Australia, si facciano altre operazioni, tranne il caricamento e la spedizione di tal merce per conto dello stesso proprietario, ed è solo per eccezione che talvolta si hanno delle compre locali o dirette o per commissione di case d'Europa.

Circa le compre dirette, nulla havvi di speciale da osservare se non che sono fatte all'asta e che la lana è offerta per fattorie o marche intere divise in varii lotti di qualità differenti. I prezzi sono generalmente regolati dalle notizie che arrivano dall'Inghilterra, dipendendo da queste anche se i proprietari si decidono a realizzare sul luogo ovvero a rischiare per il loro conto il viaggio. Dovendosi però nel primo caso aggiungere le senserie locali a quelle già gravi di Londra e lasciare naturalmente sui prezzi un margine sufficiente a compensare la lunghezza del viaggio ed il rischio delle fluttuazioni fino ad un'epoca assai lontana, e quindi non prevedibile, l'affare riesce gravoso pei venditori, i quali perciò preferiscono di caricare per conto proprio. Le banche facilitano, come si vedrà, questo sistema.

Quanto alla compra fatta per commissione, credo possa esser utile indicare il sistema che seguesi generalmente in queste occasioni. Al principio dell'estate (dovendo la compra aver luogo fra l'ottobre e il novembre) la casa committente di Europa manda gli ordini ai suoi corrispondenti di Australia per una certa quantità e qualità di lana determinata su campioni e sulle conosciute proprietà di certi greggi. Generalmente si suole lasciar libero il commissionario di qua sul prezzo, potendo il fissare una certa somma fare avere merce troppo fina o troppo grossolana a seconda delle fluttuazioni e quindi non adatta all'uso cui dev'essere destinata.

Nello stesso tempo la casa committente procura ai suoi corrispondenti una credenziale di una Banca di Londra sulla sua succursale di Australia per i fondi necessari alla compra. La Banca mediante commissione apre il credito e con la sua succursale accetta e sconta la tratta presentatagli dalla casa commissionaria. Stante la lontananza, però, è uso costante delle piazze di Australia che le Banche, sia per sicurezza propria che per quella dei committenti, non accettano alcuna tratta se non insieme ai documenti dell'effettuato caricamento, come fattura, polizza di carico e simili che provino reale l'operazione. Egli è perciò che si chiamano *tratte documentarie*.

Nel caso del caricamento fatto per conto del proprietario, le Banche anticipano denaro al medesimo invece che al commissionario sui titoli comprovanti la spedizione, accettando in altri termini una sua tratta documentaria su Londra. Naturalmente fra il prezzo della merce e le somme anticipate si lascia una latitudine sufficiente per cuoprire cambi, spese ed eventualità. La Banca poi si incarica di tutte le operazioni necessarie, come assicurazioni e liquidazioni di avarie, e qualche volta perfino della vendita, liquidando poi il rilevato a seconda delle fatture collo *squatter* a tempo debito.

L'uso, per le cambiali tratte contro lana, è di 60 giorni vista. Questo termine assai corto, non ostante la lunghezza del viaggio e la possibilità di vender la merce solo in certe epoche dell'anno, è assai vantaggioso pei produttori, specialmente se lo si confronta con quello che vuolsi usare verso i prodotti di altri paesi, come l'India e la China, ove l'uso è sempre di sei mesi vista, non ostante che gli oggetti siano vendibili ad ogni tempo. Tal differenza produce in fatti respettivamente un guadagno o uno scapito per chi spedisce del 5 o 10 per cento nel cambio.

Si calcola a tre milioni di sterline il valore della lana e delle tratte conseguenti che rimangono in circolazione da un anno all'altro.

Ciò per le colonie: a Londra il commercio della lana coloniale è un meccanismo complicatissimo e male organizzato. È in questo che si vede la forza dei sistemi oramai introdotti da lungo tempo ed a riformare i quali è necessario lottare contro classi potenti di persone ed interessi già stabiliti i quali oppongono una tenace resistenza a qualsiasi novità. Non ostante, vari sforzi sono stati fatti e si vanno facendo per liberarsi da questi ceppi posti principalmente dai sensali di compra e vendita, i quali oggi letteralmente dispongono a loro posta del mercato. Anche l'anno decorso una Commissione fu inviata in Inghilterra per tale oggetto e molte inchieste tanto pubbliche che private sono state fatte allo scopo di adottare un sistema migliore che potesse avvicinare le due classi dei compratori e venditori ed anche, se possibile, mettere in contatto gli uni con gli altri direttamente e senza l'intervento di terzi.

Le vendite si tengono in certe epoche determinate dell'anno. Quattro ne solevano aver luogo a distanze eguali l'una dall'altra, e solo ultimamente se ne aggiunse una quinta. Si ritiene che ciò sia necessario per assicurare la migliore e la più completa concorrenza tanto pei venditori che pei compratori, ed anzi si cerca perfino di impedire le vendite mensuali e private e perfino gli invii diretti della lana come pregiudicevoli agli interessi del commercio.

Le senserie e commissioni attualmente vigenti sono gravissime pel venditore. Quella del negoziante che si incarica della vendita è generalmente del 2 e 1[2 per cento. I sensali prendono l'uno dal venditore ed il mezzo dal compratore se impiegati nella compra. Ordinariamente però se ne impiegano due, l'uno per la vendita, l'altro per la compra, essendo gli uni distinti dagli altri, cosicchè in fine l'articolo viene ad esser gravato di un quattro o cinque per cento in forza di tutte queste transazioni. Fortunatamente dopo tutto ciò il nolo di trasporto dall'Australia all'Inghilterra è assai mite. I prezzi correnti nel 1870 furono di mezzo penny (circa 0 06) per libbra per la lana grassa (*greasy*) e di 5[8 per la lavata.

I prezzi realizzati in Inghilterra negli ultimi anni sono considerati dai produttori come sfavorevoli: dopo aver cresciuto negli ultimi venti anni da uno scellino a due scellini e perfino a due e sei pence per libbra, negli ultimi tempi si è fatto notare un grave ribasso. La seguente tabella estratta dal *Journal of commerce* di Melbourne dà i prezzi correnti ai primi di gennaio dei rispettivi anni.

	1867	1868	1869
Lana inglese lavata da pettinare	20 1[2	14	16
Lana bianca Donskoi	11	8	9
Lana ordinaria gialla delle Indie	7 3[4	7 1[2	8
Lana mediocre del Perù	15	10	10 1[2
Lana lavata di Cordova, in media	11 1[4	7	8
Lana buona *mestiza* grassa di B. Ayres	8	6 1[4	5 3[4
Lana australiana lavata, in media	22 1[2	20 1[2	19 1[2
Lana Capo di Buona Speranza, lavata, in media	15 1[2	12 1[2	12 1[2

Ciò che colpisce a prima vista in questa tabella, oltre la grande superiorità di prezzi raggiunta dalle lane di Australia in confronto delle altre, si è la depressione graduale del valore commerciale di questo genere. Questo fatto è tanto più importante in quanto che non è il risultato di circostanze accidentali, ma la conseguenza necessaria dello stato della produzione, che, aumentando considerevolmente di anno in anno, non può trovare sbocco sufficiente se non a costo di una graduale e progressiva diminuzione di prezzo. Basta infatti gettare un'occhiata sulla tabella *B*, che unisco in appendice, e sulla quale sono notati alcuni anni presi progressivamente per la produzione delle tre principali colonie di Australia, per vedere con quanta sicurezza ed in quali proporzioni quasi geometriche questo aumento progredisca. La sola colonia di Victoria dall'anno 1837 a tutto il 1869 ha esportato in Europa l'enorme somma di 646 milioni di libbre di lana, esportazione che in trentadue anni e da questo angolo della terra supera forse la produzione totale del mondo durante l'intero secolo passato. Nè quest'aumento è limitato alla sola Australia, che anzi lo si può riguardare come generale. Basti infatti prendere le statistiche pubblicate in Inghilterra per le importazioni per accorgersene. Scegliendo gli ultimi dati si hanno

		1867	1868
Dall'Australia, importate in Inghilterra	balle	412,641	491,218
Dal Capo di Buona Speranza, in Inghilterra	»	128,418	141,916
Dal Plata, importate in Europa	»	192,386	234,916
Totale	balle	783,445	868,050

un aumento cioè in un solo anno di 134,065 balle, ossia del 18 per cento. È quindi piuttosto da meravigliare, come la diminuzione dei prezzi

non sia avvenuta in modo più precipitoso, e come con un progresso così rapido il mercato non siasi trovato sopraccarico tanto da cagionare una crisi. Se infatti havvi prova pratica dell'impossibilità di un eccesso di produzione, niuna mi sembra più convincente di questa. Mezzo secolo fa, non una libbra di lana era esportata dall'Australia e dal Capo, da quelle contrade che adesso inondano l'Europa con milioni e milioni di libbre, e la produzione dell'America meridionale ha dal 1865 in poi quasi triplicato. Ora a questo aumento di produzione nessun nuovo mercato di consumazione si è aperto, nessun corrispondente aumento di popolazione si è verificato.

Senza voler indagare le ragioni complesse di questo fatto, la principale delle quali sta, a mio credere, nell'enorme sviluppo dell'industria e commercio avvenuto in questi ultimi anni, e nella prosperità ed agiatezza maggiore che ne è conseguita in Europa, basta osservare che in questo crescente buon mercato sta nascosto un principio molto importante pel benessere generale. Se si riflette infatti che la lana forma la base delle stoffe più salubri, che quindi essa dovrebbe comporre la parte predominante del vestiario di tutte le classi, è facile accorgersi come ogni diminuzione di prezzo, mettendo questo articolo di prima necessità alla portata di un numero più grande di persone, aumenta il loro benessere e contribuisce anch'essa a quel progresso delle classi più numerose e meno agiate che è il più bel vanto del nostro secolo.

ELEZIONI POLITICHE

del 2 giugno 1872.

Ballottaggio.

Cittanova. — Avati marchese Vincenzo voti 349, eletto. Muratori avv. Francesco 223.

DIARIO

Nella Camera inglese dei Comuni, seduta del 28 maggio, il signor Disraeli, rinnovando in parte la sua interpellanza del dì precedente, chiese al primo lord del tesoro, se il governo ha l'intenzione di sottoporre al Parlamento il trattato addizionale in corso di negoziati coll'Inghilterra, prima che venga ratificato dal governo inglese. L'oratore appoggiò la sua mozione colla ragione seguente: « Non ignoro essere un diritto assoluto della Corona quello di ratificare i trattati; ma ogni regola ha le sue eccezioni, e la questione, di cui ora si tratta, entra appunto, a mio avviso, nella eccezione. Infatti, non sono gli agenti di S. M. quelli che negoziarono il trattato, ma bensì negoziatori speciali, scelti nelle due Camere del Parlamento. » Il signor Disraeli recò in mezzo anche un'altra ragione, allegando che, siccome, a quanto pare, i negoziati non sortirono finora un ottimo risultato, sarebbe savia cosa il consultare l'avviso del Parlamento.

Il signor Gladstone rispose dichiarando di non poter accettare senza una certa esitazione le ragioni esposte dal signor Disraeli. Per quanto sia il pregio di opportunità, che il preopinante voglia annettervi, il ministro disse che le ragioni addotte non potevano fare effetto alcuno sul governo. Ricordò che, allorquando nell'anno scorso si stava concludendo il trattato di Washington, gli si mosse una interpellanza assolutamente uguale a questa del signor Disraeli; il ministro allora rispose dichiarando che il trattato verrebbe presentato al Parlamento appena che ritornato fosse dall'America, e prima della sua ratifica. Presentemente il governo è determinato di operare conformemente a quella dichiarazione, affine di dar soddisfazione ai desiderii del Parlamento.

Il ministro soggiunse che la conclusione del trattato addizionale dipende unicamente dalla volontà dei due governi. È probabile che tra il giorno della sua sottoscrizione e quello della ratifica passerà un certo tempo; e se il trattato perverrà ad una conclusione, il Parlamento ne verrà immantinente informato.

Quindi il signor Gladstone, dopo di avere risposto ad una interpellanza del signor Bouverie, relativa anche alla vertenza dell'*Alabama*, propose che la Camera si aggiornasse a giovedì. La quale proposta, combattuta dai signori Hughes e Beresford, fu approvata dalla Camera da 112 voti contro 58.

Poscia, continuando la seduta, sorse il signor Dimbsdale a proporre una risoluzione per dichiarare che il progetto di formazione di un campo militare nel tempo delle messi sarebbe dannoso ai lavori agricoli, agli interessi degli agricoltori ed agli operai dei distretti rurali. Il segretario di Stato per la guerra, signor Cardwell, promise di prendere quest'oggetto in considerazione, e che, qualora venga dimostrato che il tempo stabilito per le evoluzioni militari sia dannoso ai lavori del raccolto, si prenderanno disposizioni affinchè il campo militare si tenga più tardi.

Dopo queste spiegazioni il signor Dimbsdale ritirò la sua mozione.

Poscia il signor Fowler chiamò l'attenzione della Camera sugli affari dell'Africa meridionale, e fece una proposta diretta a organizzare una confederazione delle colonie e degli Stati dell'Africa meridionale inglese.

La proposta fu appoggiata dai signori Cullagh Towes, Gilpin e da altri deputati. Il signor Knatchbull, in nome del gabinetto, dichiarò di accettare la proposta, essendo egli d'avviso che la confederazione e la responsabilità degli Stati confederati sono due cose che devono procedere di pari passo. Soggiunse che i ministri bramano ardentemente che a questo riguardo vengano consultati i voti dei coloni; e disse credere che le legislature coloniali dovrebbero poter introdurre nelle loro istituzioni tutti quei cambiamenti che credessero vantaggiosi.

Il 29 maggio l'Assemblea di Versaglia ha chiusa la discussione generale del progetto di legge sull'esercito. Ultimi a parlare su di essa furono il generale Changarnier, il generale Guillemaut, l'arcivescovo Dupanloup ed il generale du Temple. Il *Journal des Débats* dichiara che questa discussione non poteva riuscire meno conchiudente di quel che riuscì.

Nella successiva seduta si imprese l'esame degli articoli e se ne approvarono cinque. Il quinto è quello che toglie ai soldati sotto le bandiere la facoltà di partecipare a votazioni. A questo articolo erano stati proposti due emendamenti; ma nè l'uno nè l'altro venne approvato.

Il corrispondente del *Temps* comunica a questo giornale il bando emanato dal maresciallo Serrano per fissare un termine perentorio entro il quale le bande carliste dovessero arrendersi.

Ecco il testo del documento:

« Io, don Francisco Serrano y Domingues, duca della Torre, capitano generale e capo dell'esercito d'operazioni del Nord:

« Faccio sapere, che, avendo accordato una amnistia generale a tutte le fazioni della Biscaglia, alla condizione ch'esse depongano le armi, la quale amnistia è stata accettata dai membri della Deputazione forale, detta della guerra;

« Visto che esistono ancora bande che non hanno voluto sottomettersi ad offerte tanto generose, alle quali ho acconsentito per liberare in breve tempo la provincia dagli orrori della guerra civile;

« Attesochè sono stati adoperati tutti i mezzi di generosità e di clemenza, e che io desidero por fine alle vessazioni ed alle minaccie dei faziosi contro le comuni, ordino:

« 1. Passati tre giorni dalla pubblicazione del presente bando, qualunque persona o gruppo di persone prese coll'armi alla mano, saranno giudicate dai Consigli di guerra.

2. Saranno giudicati dal Consiglio di guerra e passati per le armi:

« I cabecillas e gli istigatori che avranno forzato colle minaccie i giovani dei villaggi ad incorporarsi nelle file del nemico;

« Gli alcadi e tutte le autorità di ogni classe che avranno forzato i giovani del proprio comune ad entrare in una banda di faziosi e che li avranno istigati a prender parte all'insurrezione;

« Tutti coloro che avranno rotto i fili telegrafici, portate via le ruotaie sulle linee ferroviarie, distrutto ponti e resa inservibile un'opera qualunque di pubblica utilità;

« Finalmente, gli amnistiati che avranno ripreso le armi e figurato in una fazione armata.

« 3. Gli alcadi dei comuni faranno noto alle colonne dell'esercito l'ora dell'arrivo o dell'uscita di ogni banda carlista, il numero delle razioni richieste dagli insorti e il resoconto preciso d'ogni esazione di cui gli insorti si fossero resi colpevoli nei comuni.

« Fatto al quartier generale di Zornoza, il 27 maggio 1872. »

In una corrispondenza da Bilbao, 27 maggio, al *Journal des Débats* si legge:

Una deputazione carlista ha firmato la pace col duca della Torre, munito dei pieni poteri dal Governo costituito; ma gli esaltati del partito, fra cui il marchese di Valdespeira e il curato Yriarte, rifiutano di sottoscriverla. Mi assicurano che anche il curato Serra, che si trova pure fra i firmatari della convenzione, ha abbandonate le idee pacifiche, dicendo che si abusò della sua religione, e che coloro che parlano di arrendersi sono traditori.

Tale è l'agitazione che regna nel campo carlista, che i faziosi avrebbero scambiate delle fucilate fra loro, fucilando qualcuno dei loro capi. È un mezzo di pacificazione che certo non fu previsto dal duca della Torre. Secondo quello che mi riferisce persona degna di fede, che vide i carlisti sabato da vicino, la parola tradimento sarebbe all'ordine del giorno. Il cabecilla Arguinzonie, fra gli altri, sarebbe prigioniero della sua banda e rischierebbe molto di esser fucilato, se già nol fu.

Scrivono da Cettigne (Montenegro) all'*Osservatore Triestino*: « Noi siamo in progressivo avanzamento nella pubblica istruzione. Mercè le premure pel nostro principe, oggimai ogni distretto del Montenegro vi ha la propria scuola, con maestri espressamente fatti venire dall'estero. Anzi, per rendere più efficaci le benevole sue disposizioni, stabilì apposite leggi, in forza delle quali ha reso obbligatoria l'istruzione, onde ogni capo di famiglia è tenuto d'inviare i propri figli nelle scuole. Percorsi gli studi elementari, ogni alunno che dimostra uno sviluppo d'intelligenza suscettivo di studi maggiori, può essere ammesso nel ginnasio di Cettigne, ove valentissimi rettori conducono l'istruzione con sistemi e regole non dissimili da quelle vigenti ne' migliori istituti educativi dei popoli più colti dell'Europa. »

Camera dei Deputati

La Camera nella tornata di sabato (1° giugno) cominciò la discussione del bilancio definitivo del Ministero della Guerra per l'anno corrente, alla quale presero parte i deputati La Marmora, D'Ayala, Farini, Corte, ed il Ministro della Guerra.

Essa deliberò di sospendere le riunioni del Comitato privato.

Nella nota pubblicata nel numero di sabato, relativa alla seduta della Camera dei deputati del 31 maggio, essendo stata ommessa una parte del primo periodo, ci rechiamo a debito di ristabilire il periodo stesso ne' suoi veri termini:

« Venne presa in considerazione una proposizione di legge del deputato Cairoli e di altri, intesa a conferire il diritto elettorale politico a tutti gli Italiani di anni 21 che sanno leggere e scrivere, non opponendovisi il Ministro dell'Interno perocchè sia per lo più consuetudine della Camera di non diniegare il suo consenso alla presa in considerazione delle proposte quando non offendono lo Statuto e i principi costituzionali, ma dichiarando che vi era assolutamente contrario e si riservava di combattere tale proposta ogni qualvolta fosse venuta in discussione. »

Ieri, nella ricorrenza della festa nazionale, S. M. il Re passava in rivista la guardia nazionale di Roma, e le truppe del presidio: tutte le vie della città fin dal mattino erano adorne delle bandiere nazionali. La sera, rallegrata dai concenti delle bande musicali, fu accesa una bellissima e generale luminaria dei pubblici e privati edifizi.

La pioggia impedì che potesse apparecchiarsi l'annunziato spettacolo della *girandola*.

Telegrammi pervenuti da Venezia, Milano, Torino, Napoli, Palermo, Cagliari, Firenze, e da tutte le provincie del Regno annunziano le pubbliche dimostrazioni di gioia colle quali fu ieri celebrata la festa nazionale: malgrado fosse in molti luoghi disturbata dal cattivo tempo, ebbero luogo riviste militari, luminarie, largizioni ai poveri deliberate dai Municipii e dagli Istituti di beneficenza, ed altri festeggiamenti, col concorso numeroso delle popolazioni e il massimo ordine.

In una busta col timbro postale di Bologna, in data 1° giugno corrente, diretta al *Gabinetto particolare del Ministro delle Finanze*, fu ritrovata la somma di lire 160, colla sola indicazione: *Denari dello Stato*.

Questa somma fu nello stesso giorno rimessa alla tesoreria provinciale di Roma in conto *Entrate eventuali dello Stato*.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Cristiania, 1°.

Il Re accettò le dimissioni dei consiglieri di Stato Broch ed Irgens, conservando gli altri membri del ministero. La crisi del gabinetto è così terminata.

Colonia, 1°.

Il governatore Falkenstein sospese dalle sue funzioni il prete Luennemann, e si fece quindi consegnare le chiavi della chiesa, perchè questi, dietro l'ordine ricevuto dal vescovo dell'esercito, aveva ricusato di celebrare nella chiesa di S. Pantaleone il servizio divino pei militari.

Versailles, 1°.

Seduta dell'Assemblea nazionale. — Continua la discussione del progetto sulla leva militare. Gambetta parla lungamente sull'articolo 23, il quale accorda una dilazione alla chiamata sotto le bandiere in favore di alcuni giovani che sono necessari all'agricoltura ed alle industrie; egli combatte l'articolo come ingiusto e perchè può dar luogo a molti abusi.

La discussione è rinviata a lunedì.

New-York, 1°.

Il discorso pronunziato da Sumner in favore del mantenimento dell'arbitraggio produsse nei circoli politici una grande agitazione.

Schurtz parlò nel Senato nello stesso senso.

Il debito pubblico fu diminuito nel mese di maggio di 7 milioni.

Madrid, 1°.

Il grosso dell'esercito del Nord si dirige sulla Navarra.

Il generale Echague trasferì il suo quartiere generale ad Alsasua.

Il maresciallo Serrano assistette questa mattina al Congresso dei ministri.

Un accordo completo regna fra i membri del gabinetto, e non parlasi più di crisi ministeriale.

Berlino, 1°.

Il Principe Umberto e la Principessa Margherita hanno assistito oggi ad un grande pranzo dato dall'Imperatore a tutti i generali e comandanti delle truppe che presero parte alle riviste del 29 e del 31 maggio.

Le LL. AA. si recheranno stasera a Postdam.

Bombay, 2.

Il postale italiano *India* è partito iersera per la via di Suez pei porti del Mediterraneo.

Madrid, 1°.

Assicurasi che le spiegazioni date dal maresciallo Serrano furono considerate soddisfacenti.

Fu riconosciuto che l'articolo 4 della Convenzione di Amorobieta non ha alcuna pratica importanza, perchè nessun ufficiale dell'esercito attivo passò dalla parte dei carlisti. Furono trovati fra i carlisti soltanto tre antichi ufficiali, i quali saranno posti in aspettativa, come erano precedentemente.

Tre nuove bande fecero la loro sottomissione, consegnando 633 fucili.

Genova, 2.

Oggi ebbe luogo la solenne apertura della prima Esposizione d'industrie liguri, coll'intervento delle autorità civili e militari, della Camera di commercio e di numerosi invitati. Non fu pronunziato alcun discorso. L'Esposizione è soddisfacentissima.

Monaco, 2.

Il presidente del Consiglio dei ministri, conte Hegnenberg Dux, è morto questa sera.

Londra, 2.

L'*Observer* dice che il gabinetto sta deliberando sulle comunicazioni del gabinetto di Washington che sono considerate come l'ultima parola dell'America. Finora non si è presa alcuna deliberazione. Malgrado le apprensioni esistenti, nei circoli bene informati sperasi fermamente che il governo americano ratificherà il ritiro virtuale delle domande dei danni diretti. Le obbiezioni dell'Inghilterra si riferiscono sulla oscurità del ritiro delle domande dei danni indiretti e sulla esclusione troppo assoluta di queste domande per l'avvenire.

Borsa di Vienna — 1° giugno

	31	1°
Mobiliare	334 90	336 10
Lombarde	202 10	203 40
Austriache	356 —	356 50
Banca Nazionale	840	838 —
Napoleoni d'oro	8 98 1/2	8 95 1/2
Cambio su Londra	112 40	112 10
Rendita austriaca	72 10	72 30

Borsa di Parigi — 1° giugno.

	31	1°
Rendita francese 3 0/0	55 35	55 80
Rendita francese 5 0/0	86 80	86 95
Rendita italiana 5 0/0	69 40	69 85
Consolidato inglese	93 7/16	92 1/4
Ferrovie Lombardo-Venete	456 —	458
Obbligazioni Lombardo-Venete	260 25	260 75
Ferrovie Romane	138 —	136 —
Obbligazioni Romane	186 —	186 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	200 75	201 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	208 25	208 75
Cambio sull'Italia	6 3/4	6 3/4
Obbligaz. della Regia Tabacchi	485 —	485 —
Azioni id. id.	705 —	705 —
Londra, a vista	25 29	25 38
Aggio dell'oro per mille	2 —	2 —
Banca franco-italiana	— —	— —

Borsa di Londra — 1° giugno

	31	1°
Consolidato inglese	92 1/4	92 1/4
Rendita italiana	68 1/2	69 —
Turco	53 7/8	54 —
Spagnuolo	30 1/2	30 5/8

Borsa di Berlino — 1° giugno.

	31	1°
Austriache	212 1/4	212 1/2
Lombarde	121 1/2	122 7/8
Mobiliare	201 1/4	202 3/8
Rendita italiana	67 5/8	67 3/4
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

Chiusura della Borsa di Firenze — 3 giugno

	1°	3
Rendita 5 0/0	74 93 1/2	75 22
Napoleoni d'oro	21 49	21 42
Londra 3 mesi	26 90	26 94
Francia, a vista	107 —	107 —
Prestito Nazionale	81 55	81 70
Azioni Tabacchi	746	746 —
Obbligazioni Tabacchi	519 —	520 —
Azioni della Banca Nazionale	— —	— —
Ferrovie Meridionali	483 —	485 75
Obbligazioni id.	222 —	222 —
Buoni Meridionali	540 —	540 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1722 —	1723 1/2

Tendenza buona.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 1° giugno 1872 (ore 15 30).

La calma regna in terra e in mare, i venti essendo deboli e varii. Il cielo è sereno nella più gran parte d'Italia. Nuvoloso in Piemonte e in qualche stazione del Mediterraneo. Leggierissimo abbassamento del barometro, soltanto nel Nord-Ovest e nel centro della Penisola. Stamane maestrale forte e mare grosso sul golfo di Lione. Turbamenti atmosferici in varie parti d'Italia.

Firenze, 2 giugno 1872, ore 17 30.

Nel giorno e nella notte decorse pioggie generalmente leggiere in molti paesi del settentrione e del centro della Penisola. Oggi continua la pioggia a S. Remo e Civitavecchia, ed il cielo è coperto o nuvoloso tranne in Piemonte e in gran parte delle provincie napolitane. Mare grosso a Portotorres, agitato a Malta, venti vari, forti soltanto in alcuni paesi del mezzodì. Barometro stazionario quasi dappertutto, alzato circa di 4 mm. ad Aosta. Tempo piovoso sulle coste occidentali d'Europa. Continua ancora probabilità di turbamenti atmosferici in varie parti d'Italia.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 1° giugno 1872.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	761 6	761 9	760 7	761 9	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	15 9	21 6	20 7	16 0	TERMOMETRO
Umidità relativa	80	57	56	79	Massimo = 22 7 C. = 18 1 R.
Umidità assoluta	10 75	11 01	10 08	10 69	Minimo = 13 6 C. = 10 9 R.
Anemoscopio	SO. 0	S. 10	SO. 15	S. 0	
Stato del cielo	2. velato, cumuli	3. cumuli sparsi	9. chiaro, qualche cum.	9. bello, qualche str.	

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 2 giugno 1872.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	760 6	761 3	759 8	759 9	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	15 0	16 5	18 6	15 2	TERMOMETRO
Umidità relativa	89	74	66	72	Massimo = 19 7 C. = 15 7 R.
Umidità assoluta	11 30	10 55	10 51	9 30	Minimo = 14 0 C. = 11 2 R.
Anemoscopio	NE. 0	E. 0	O. 3	O. 1	Pioggia in 24 ore = 8.mm 0
Stato del cielo	0. coperto	0. ha ora piovuto	1. piove	10. chiarisc.	

Forte pioggia dopo le ore otto antimeridiane. Mezzodì altra pioggia e qualche tuono. Nelle ore pomeridiane temporali lontani all'Est.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 3 giugno 1872.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 72	—	74 87 1/2	74 85	75 15	75 12 1/2	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	82 —	81 80	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»	—	82 30	82 25	— —	— —	— —	— —	—
Obblig. Beni Eccl. 5 0/0	1 aprile 72	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tes. 5 0/0	»	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	509 50
Detti Emiss. 1860-64	»	—	72 30	72 25	—	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	71 —	70 95	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 72	—	71 —	70 95	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3855
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	»	1000	1625 —	1624 50	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	574 50	574 —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	620
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	144 —	143 —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 genn. 72	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	202
Strade Ferrate Merid.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbl. delle SS. FF. Mer.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	»	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	»	500	736 —	735 —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisori detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	734
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare		500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	524
Comp. Fondiaria Italiana		250	234 —	227 —	— —	— —	— —	— —	—

CAMBI	Giorni	LETTERA	DANARO	CAMBI	Giorni	LETTERA	DANARO
Ancona	30	— —	— —	Parigi	90	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	Marsiglia	90	106 —	105 80
Firenze	30	— —	— —	Lione	90	— —	— —
Genova	30	— —	— —	Londra	90	26 90	26 85
Livorno	30	— —	— —	Augusta	90	— —	— —
Milano	30	— —	— —	Vienna	90	— —	— —
Napoli	30	— —	—	Trieste	90	— —	—
Venezia	30	— —	— —	Oro, pezzi da 20 fr.		21 49	21 47
				Sconto di Banca 5 0/0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti: Rend. ital. 5 0/0 74 90, 87 1/2, 85 contanti; 75 10, 12 1/2, 15, 20 fine corr.
Certificati emissione 1860-64 72 25.
Prestito Rom., Blount 71, 70 97 1/2, 70 92 1/2.
Prestito Rothschild 71 30, 71.
Banca Romana 1625.
Società Anglo-Rom. per l'illum. a Gas 735.

Il Deputato di Borsa: GIUSEPPE RIGACCI. *Il Sindaco*: ALESSANDRO MARCHIONNI.

PROVINCIA DI UDINE

AVVISO D'ASTA.

In esecuzione della legge del 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), e del regolamento approvato con R. decreto 1° ottobre 1871, n. 462 (serie 2ª), si fa noto:

1° L'asta per l'appalto della ricevitoria provinciale di Udine, per l'epoca da 1° gennaio 1873 a tutto 31 dicembre 1877, avrà luogo nel giorno di martedì 18 giugno p. v., alle ore 11 ant., nella sala delle sedute della Deputazione provinciale, sotto la presidenza del R. prefetto, coll'intervento della Deputazione provinciale, di un Delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria, e coll'assistenza del segretario provinciale.

2° L'asta si terrà col metodo della candela vergine, in conformità al disposto dell'art. 94 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 settembre 1870, n. 5852, e si aprirà sull'aggio di centesimi 65 per ogni cento lire di versamenti.

3° Le offerte in diminuzione dell'aggio sopra fissato non potranno essere inferiori ad un centesimo di lira.

4° Gli aspiranti all'appalto non dovranno trovarsi in alcuno dei casi d'incompatibilità indicati negli articoli 14 e 78 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª).

5° Per essere ammesso ad offrire, ogni aspirante dovrà presentare all'autorità che presiederà all'asta una regolare quietanza comprovante l'effettuato deposito (a garanzia dell'offerta) nella cassa del ricevitore provinciale, in danaro od in rendita pubblica dello Stato al prezzo di L. 73 30 per ogni cinque di rendita desunto dal listino inscritto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 10 maggio 1872, n. 130, della somma di lire 79,738, corrispondente al 2 per cento delle annuali riscossioni che si calcolano approssimativamente in L. 3,986, 900.

6° I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, dovranno aver unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, dovranno essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaro.

7° Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario, sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'art. 1° dei capitoli normali approvati col decreto ministeriale del 1° ottobre 1871, n. 463, dovrà presentare la cauzione per l'importo di L. 639,200 70, ai termini e nei modi stabiliti dagli articoli 16 e 17 della succitata legge

8° Il deposito effettuato dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta non sarà restituito se non dopo stipulato ed approvato definitivamente il contratto; quelli effettuati dagli altri aspiranti saranno restituiti appena chiusa l'asta.

9° Le offerte per altra persona nominata devono essere corredate di regolare procura, e, qualora venisse offerto per persona da dichiarare, la dichiarazione dovrà esser fatta all'atto dell'aggiudicazione, ed accettata dal dichiarato entro 24 ore, ritenuto obbligato il dichiarante a mantenere l'offerta nel caso che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o la persona dichiarata si trovasse in alcuna delle eccezioni contemplate dall'art. 14 della legge sopracitata.

10. Il deliberatario, oltre all'osservanza delle prescrizioni portate dalla legge 21 aprile 1871, n. 192, dal relativo regolamento 1° ottobre detto anno, n. 462, dal R. decreto 7 ottobre detto anno, n. 479, sulla riscossione della tassa di macinazione dei cereali, e dai capitoli normali approvati col decreto ministeriale 1° ottobre 1871, n. 463, si obbliga anche all'osservanza dei capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale nella seduta del giorno 27 novembre 1871, n. 3792 approvati dal Ministero delle finanze con dispaccio 23 febbraio p. p., n. 68222, i quali ultimi qui sotto sono riportati.

11. L'aggiudicazione della ricevitoria non avrà luogo se non si hanno le offerte di due concorrenti almeno. L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione; la provincia, dopo approvata dal Ministero delle finanze.

12. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'asta ed alla stipulazione del contratto, tenuto conto delle esenzioni accordate dall'art. 99 della legge sopracitata, staranno a carico dell'aggiudicatario.

Udine, 13 maggio 1872.

Il R. Prefetto
Presidente della Deputazione Provinciale
CLER.

Capitoli speciali per l'esercizio della Ricevitoria Provinciale delle Imposte Dirette.

Art. 1. Il ricevitore delle imposte dirette adempie l'ufficio di cassiere della provincia senza corrispettivo.

Art. 2. In tale qualità risponde a scosso e non scosso delle partite, costituenti titolo di credito di diritto pubblico, ed a semplice scosso delle entrate di diritto privato.

Art. 3. La respondenza a scosso e non scosso delle partite costituenti titolo di credito di diritto pubblico resta stabilita al quinto giorno successivo alla scadenza prefissa pel versamento nella Cassa provinciale.

Art. 4. L'Amministrazione provinciale è facoltizzata a disporre in qualunque tempo la scadenza per la riscossione delle proprie entrate diverse dalle sovrimposte provinciali.

Art. 5. L'Amministrazione del Collegio Femminile provinciale Uccellis, e di qualunque altra istituzione che dalla provincia venisse attivata, per quanto risguarda la gestione di Cassa, si intende accollata al ricevitore, a meno che la Deputazione non disponesse altrimenti.

Art. 6. Restano a carico del ricevitore tutte le spese che pel regolare andamento del servizio delle riscossioni e dei pagamenti si rendessero necessarie, comprese quelle dei registri e stampe di qualsiasi specie, in conformità ai moduli che gli venissero prescritti.

Art. 7. Il ricevitore, oltre all'estinguere i mandati, dei quali è cenno nell'articolo 84 della legge 20 aprile 1870, numero 192, dovrà prestarsi per l'esecuzione degli ordini che la Deputazione provinciale fosse per impartirgli per la temporanea utilizzazione dei fondi giacenti e loro reincasso, e ciò senza verun compenso.

Art. 8. L'ammontare della cauzione da prestarsi dal ricevitore per conto della provincia per le entrate diverse dalle sovrimposte provinciali resta stabilito in lire 87,440.

BANCA TOSCANA DI CREDITO
PER LE INDUSTRIE ED IL COMMERCIO D'ITALIA

Il Consiglio direttivo della Banca suddetta nella sua seduta del dì 15 corrente determinò il giorno ed il luogo della generale adunanza ordinaria prescritta dall'articolo 106 dello statuto sociale. In seguito alla quale deliberazione il sottoscritto segretario del Consiglio stesso invita tutti i signori azionisti pel dì 15 giugno prossimo, a ore 12 meridiane, nella sala del palazzo in cui ha sede la Società, posto in Firenze, Borgo degli Albizi, n. 29, per quivi riunirsi in assemblea generale all'oggetto indicato dal suddetto articolo 106 dello statuto, ed a qualunque altro oggetto previsto e consentito dal patto sociale.

Si ricordano frattanto gli articoli del medesimo che più specialmente si riferiscono all'ammissione dei soci alle adunanze generali ed alle discussioni e deliberazioni dell'assemblea degli azionisti.

" Art. 98. Per assistere all'assemblea generale, i portatori di 20 azioni dovranno farne il deposito alla sede della Società cinque giorni innanzi l'adunanza, e quivi riceveranno un biglietto di ammissione nominale e personale.

" Art. 99. Niuno può rappresentare un azionista se non è socio esso stesso. La forma della procura è determinata dal Consiglio d'amministrazione. I mandati dovranno essere presentati alla stessa epoca del deposito delle azioni. Non si può delegare dopo ricevuto il biglietto d'ammissione all'assemblea.

" Art. 103. Gli azionisti hanno diritto a dare un voto ogni 20 azioni. Un solo individuo non può avere più di 30 voci, nemmeno per procura, qualunque sia il numero delle azioni che possiede.

" Art. 106. L'assemblea generale si radunerà di diritto ogni anno nell'ultima metà di dicembre per la rinnovazione delle cariche, e *nella prima metà di giugno per l'approvazione del bilancio.*

" Art. 108. L'ordine del giorno sarà preparato dal Consiglio direttivo. Vi figureranno le proposizioni che intende fare il Consiglio e quelle che fossero state comunicate ad esso dieci giorni innanzi la riunione dell'assemblea, munite della firma di dieci azionisti aventi voto nella medesima. Niun soggetto non compreso nell'ordine del giorno potrà esser posto in discussione. "

Il suddetto ordine del giorno, appena formato dal Consiglio, sarà ostensibile presso la Direzione della Banca.

Firenze, 24 maggio 1872.

Il Segretario del Consiglio direttivo
ALESSANDRO BORGHERI.

2552

INTENDENZA MILITARE
DELLA DIVISIONE DI PADOVA

Avviso di seguito deliberamento.

A termini dell'articolo 98 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che l'appalto per la provvista di

2000 quintali di grano pel panificio militare di Padova

di cui nell'avviso d'asta delli 24 maggio corrente, è stato in incanto d'oggi deliberato come in appresso:

Lotti cinque da quintali 100 cadauno al prezzo d'asta di L. 35 00 per quintale, sotto il ribasso di L. 8 25 per cento.

Lotti dieci da quintali 100 cadauno al prezzo d'asta di L. 35 00 per quintale, sotto il ribasso di L. 7 72 per cento.

Lotti quindici da quintali 100 cadauno al prezzo d'asta di L. 35 00 per quintale sotto il ribasso di L. 8 72 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia li fatali, per presentare le offerte di ribasso non minore al ventesimo scadono al mezzodì (tempo medio di Roma) del giorno 3 del mese di giugno p. v., spirato il quale termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Non si terrà nessun conto delle offerte condizionate.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del vigesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito prescritto di L. 200 per cadaun lotto, uniformandosi a tutte le prescrizioni portate dall'avviso d'asta del 14 maggio andante.

Padova, 29 maggio 1872.

Per detta Intendenza Militare
Il Sottocommissario di Guerra: PEYRON.

2602

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Manifesta:

Il signor H. Pietro Bourdiol rappresentante la Società anonima mineralogica di Malfidano, avendo ottenuto con decreto Ministeriale 28 settembre 1870 la dichiarazione di scoperta della miniera di piombo argentifero denominata *Cabitza*, situata nel territorio d'Iglesias, ha fatto domanda, a nome della stessa Società, per ottenere la definitiva concessione di essa miniera.

Si rende di ciò avvertito il pubblico, perchè chiunque lo creda di suo interesse, possa fare nei modi e nel termine prefisso dall'articolo 44 della legge 20 novembre 1859, n. 3755 quelle opposizioni che reputerà del caso.

La concessione della miniera *Cabitza* comprenderà un'area di ettari 286 71, delimitata come in appresso:

a) Spigolo sud-est della chiesa di S. Giorgio.

b) Punta de sa punta de s'egua, luogo d'incontro del cammino detto di Giovoneddu Devani, colla strada di San Giorgio.

c) Punta de sa guardia.

d) Sommità del monte de su ferru o Palmas.

e) Luogo d'incontro del canale di Donazione con s'ega sa diria.

f) Punto di confine della miniera San Giorgio, situato nella valle del Gutturu su Conventu, in prossimità della strada che mette alla punta poriaxus.

g) Spigolo nord-ovest della Casa Nobilioni, situata alle falde del monte Terrua.

Si osserva che nel poligono come sovra delimitato è compresa una parte dell'area della miniera *Campu Pisanu*, domandata in concessione dalla Società anonima di Monteponi, e che sul piano Jacob il limite di questa miniera è indicato dalle lettere *q, r, s, t.*

Cagliari, 30 marzo 1872.

IL PREFETTO.

2360

R. INTENDENZA DI FINANZA DI PADOVA

AVVISO DI CONCORSO.

Resasi vacante la rivendita generi di privativa situata nella comune di Merlara, la quale deve eseguire le leve dalla dispensa di Montagnana, viene aperto il concorso pel conferimento della medesima da esercitarsi in detta località o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di . . .	L. 494 99
" sali	" 164 10
" bollo	" 3 "
Totale . . .	L. 662 09

La concessione dell'esercizio seguirà secondo le norme del Reale decreto 2 settembre 1871, n. 459, con preferenza:

1. Ai militari resi inabili per ferite riportate in guerra ed agli impiegati civili che si trovino nelle stesse condizioni per cause di servizio e non abbiano diritto a pensione.
2. Alle vedove ed orfani degli impiegati civili e militari morti per causa di servizio e senza diritto a pensione.
3. Agli impiegati civili e militari collocati a riposo con pensione che non basti al sostentamento della famiglia, purchè non ecceda le lire 1000.
4. Alle vedove ed orfani d'impiegati sia civili che militari ogni qualvolta la pensione non superi le lire 600.
5. Alle vedove ed orfani dei rivenditori.

Chi intendesse di aspirarvi presenterà a questa intendenza la propria istanza in bollo da 60 centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dalle fedine penali e da tutti i documenti provanti i titoli che militassero a suo favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, aggiungeranno il decreto della relativa pensione.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 10 giugno p. v.

Trascorso questo termine saranno respinte le istanze come prodotte fuori del tempo utile.

Le spese per la pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione nel Giornale della provincia saranno sostenute dal concessionario della rivendita.

Padova, li 23 maggio 1872.

Per l'Intendente: G. PERTILE.

2582

REGIA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PISA

AVVISO D'ASTA.

Avendo il Regio Ministero dei Lavori Pubblici approvato il progetto dell'Uffizio tecnico del Genio civile governativo del dì 29 febbraio decorso, risguardante i lavori di sistemazione delle difese della sponda sinistra del fiume Arno - Massa V. - nel tratto compreso tra Piervicino e le Bocchette, rendesi pubblicamente noto:

Che alle ore 12 meridiane di sabato 15 dell'entrante mese di giugno, nel locale di questa prefettura, avanti il Regio prefetto o chi per esso, si procederà con l'intervento dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile governativo, all'incanto per l'appalto di detti lavori, sotto l'osservanza dei capitoli generali e speciali 29 febbraio scorso, in base al prezzo d'asta di lire 72720.

L'esperimento dell'incanto avrà luogo a partiti segreti; perciò coloro i quali vorranno attendervi, dovranno nel giorno ed ora sopra designati presentare all'autorità che vi presiede le loro offerte redatte su carta da bollo di lire una, debitamente sottoscritte e sigillate. Quindi, dietro lettura delle offerte medesime, l'appalto verrà deliberato a quell'offerente che resulterà il migliore oblatore, purchè abbia superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda prefettizia.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale.

2° Depositare per cauzione provvisoria, giusta il prescritto dal capitolato speciale, la somma di lire 3000 in numerario o in biglietti della Banca Nazionale, avvertendosi che le somme in tal modo depositate saranno restituite dopo terminato l'incanto, ad eccezione di quella spettante al deliberatario, che verrà ritenuta dall'Amministrazione fino alla stipulazione del contratto.

Entro giorni 15 dalla data dell'aggiudicazione definitiva avrà luogo la stipulazione del contratto d'appalto, all'atto della quale il deliberatario dovrà presentare una cauzione definitiva anche in rendita pubblica dello Stato al corso di Borsa fino alla concorrenza della somma di lire 7000.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta fin d'ora stabilito in giorni quindici successivi a quello dell'avvenuto deliberamento.

Gli atti relativi a quest'appalto sono visibili a chiunque presso questa segreteria nelle consuete ore d'uffizio.

Tutte le spese d'asta, pubblicazioni, bolli, registro, ed ogni altra inerente a questa impresa, sono a carico dell'appaltatore.

Pisa, 27 maggio 1872.

Il Segretario Delegato: T. BRIGNOLE.

2536

COMMISSARIATO GENERALE
del 3° Dipartimento Marittimo

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che nel giorno 21 giugno p. v., alle ore 11 ant., si procederà presso gli ufficii del Ministero della Marina e presso i commissariati generali dei tre dipartimenti marittimi simultaneamente ad un pubblico incanto per il deliberamento dello

Appalto della provvista al Regio Arsenale marittimo di Venezia durante gli anni 1872-73-74 *di metri cubi* 2000 *quercia per ossatura in madieri, staminali, scalmi di 1ª, 2ª e 3ª classe, giunte di prora, piedi di ruota, braccioli e volte, ascendente alla complessiva somma di L.* **249,644.**

La consegna del suddetto legname potrà essere fatta in una o più volte, a condizione però che i primi 1000 metri cubi assortiti per ciascuna quota nel modo indicato nel relativo capitolato d'appalto, siano consegnati a tutto il mese di agosto 1873 e la seconda quota per tutto agosto 1874.

Le condizioni generali e particolari relative a detto appalto sono visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle ore 3 pom. presso gli ufficii del Ministero della Marina e dei commissariati generali dei tre dipartimenti marittimi.

L'appalto formerà un solo lotto.

L'incanto, come si è detto di sopra, seguirà simultaneamente e col metodo delle schede segrete, presso gli uffici del Ministero della Marina e dei commissariati generali dei tre dipartimenti marittimi (Spezia, Napoli e Venezia), nel giorno ed ora suindicati, e nei locali all'uopo destinati, e l'aggiudicazione avrà luogo, per parte del commissario generale del 3° dipartimento, a favore del miglior offerente, dopo fatto il confronto di ciascuna delle offerte ricevute da lui o pervenutegli dagli altri ufficii, col prezzo stabilito nella scheda segreta del Ministero, il quale prezzo dovrà essere dai concorrenti superato od almeno raggiunto.

Nel giorno in cui seguirà tale aggiudicazione sarà pubblicato nuovo avviso, nel quale saranno comunicati i risultati ottenutisi, e da quel giorno incomincierà a decorrere il termine di ventidue giorni (fatali) assegnati per la diminuzione del ventesimo sul prezzo di deliberamento.

In garanzia delle loro offerte gli aspiranti all'impresa dovranno esibire un certificato di eseguito deposito in una Cassa dello Stato, della somma di L. 24,965 in contanti od in cartelle del Debito Pubblico al corso di Borsa.

Per le spese del contratto e della tassa di registro il deliberatario dovrà depositare lire 2000.

Venezia, li 30 maggio 1872.

Il Sottocommissario ai Contratti: ALBERTO SPIGLIATI.

2579

INTENDENZA DI FINANZA DI LUCCA

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita di generi di privativa situata nel comune di Massa e Cozzile, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Pistoja, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata e sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di	L. 5603 40
" al sale di	" 3007 30
E quindi in complesso di	L. 8610 70

L'esercizio sarà conferito a norma del R. decreto 2 settembre 1871, numero 459 (serie seconda).

Chi intendesse aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza di finanza la propria istanza su carta da bollo da 50 cent., corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 30 giugno 1872.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Lucca, li 29 maggio 1872.

L'Intendente di Finanza: G. MERCANTI.

2568

(1ª *pubblicazione*). 2585

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE

Avviso.

Il signor *Riccioli Nicolosi Antonino del fu Giuseppe*, domiciliato a Catania, ha chiesto la rettifica nel proprio nome dell'intestazione del certificato n. 205 di una azione rilasciato dalla succursale di Catania in data dell'8 u. s. febbraio in capo a *Riccioli Nicolosi Antonio del fu Giuseppe.*

La Direzione Generale della Banca reca pertanto a pubblica notizia che, dopo un mese dalla data del presente avviso, ove non sorgano legali opposizioni, farà emettere dalla succursale di Catania, presso cui trovasi inscritta la suddetta azione, un nuovo certificato coll'intestazione richiesta in sostituzione di quello suddescritto che sarà annullato.

Firenze, 31 maggio 1872.

AVVISO DI CONCORSO

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa in Villasola, frazione del comune di Cisano, al n...., la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Bergamo, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu

Riguardo ai tabacchi di . . .	L. 387 72
" sale di	" 135 51
E quindi in complesso di. .	L. 523 23

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, n. 459 (Serie 2ª).

Chi intendesse aspirarvi dovrà presentare a questa intendenza la propria istanza in bollo da 50 centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore. I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto, dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato ad un mese dal giorno della pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Trascorso questo termine, le istanze presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Dall'Intendenza di finanza, Bergamo, li 17 maggio 1872.

L'Intendente: PONZONE.

2479

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

INTROITI SETTIMANALI

RETE ADRIATICA E TIRRENA.

INTROITI *della* 15ª *settimana dal* 15 *al* 21 *aprile* 1872.

Chilometri in esercizio 1298.

Viaggiatori	L. 256,896 59	
Trasporti a grande velocità	" 34,802 "	
Id. a piccola Id.	" 98,065 45	
Introiti diversi	" 2,507 09	L. 391,271 13
Prodotto chilometrico		L. 303 75
Settimana corrispondente nel 1871 (chil. 1298). .	L. 282,359 54	
Prodotto chilometrico		L. 217 53
Aumento dei prodotti per chilometro nella settimana		L. 86 22
Introiti dal 1° gennaio 1872 (chil. 1298)	L. 4,642,623 13	
Prodotto chilometrico		L. 3,576 76
Introiti corrispondenti nel 1871 (chil. 1298) . . .	L. 4,149,605 16	
Prodotto chilometrico		L. 3,196 92
Aumento dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio 1872		L. 379 83

RETE CALABRO-SICULA.

INTROITI *della* 16ª *settimana dal* 15 *al* 21 *aprile* 1872.

Chilometri in esercizio 587.

Viaggiatori	L. 39,699 82	
Trasporti a grande velocità.	" 4,637 41	
Id. a piccola Id.	" 28,291 52	
Introiti diversi.	" 267 73	L. 72,896 48
Prodotto chilometrico		L. 124 18
Introiti dal 1° gennaio 1872 (chil. 587)	L. 1,153,534 86	
Prodotto chilometrico		L. 1,965 14

2518

AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

INTENDENZA DI FINANZA DI LECCE

AFFITTI.

Si rende noto che nel giorno 20 giugno 1872, nell'ufficio d'Intendenza di finanza di Lecce, dinanzi all'intendente, si terranno pubblici incanti ad estinzione di candela vergine per l'affitto seguente:

Dritto di pesca dei mari di Taranto con Peschiera Citrello e sue adiacenze, dette Leo, Flavella, Fontana; coi cosiddetti Parevoli di Mar Piccolo, non che il dritto di privativa per talune pesche, escluso il dazio sopra qualunque pesca. — L'affitto comprende due annui canoni della complessiva somma di L. 595, che si esigono dal Demanio.

Prezzo d'incanto . . . . . . L. 47,856.

Ogni attendente per essere ammesso all'asta dovrà depositare a garanzia delle sue offerte presso l'ufficio procedente il decimo del prezzo d'incanto in cartelle al portatore, numerario o biglietti della Banca Nazionale, e questo deposito verrà restituito tosto che sarà chiuso l'incanto, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione se non dopo reso definitivo il deliberamento e prestata da esso la relativa cauzione.

Non sarà ammesso all'incanto chi nei precedenti contratti coll'Amministrazione non sarà stato abitualmente pronto al pagamento delle rate di affitto ed osservatore dei patti, e potrà essere escluso chiunque abbia questioni pendenti.

Le offerte non potranno essere minori di L. 20, nè sarà proceduto a deliberamento se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti. Il deliberamento provvisorio seguirà a favore di quello che avrà fatto la maggiore offerta.

È lecito a chiunque sia riconosciuto ammissibile all'incanto di fare nuova offerta in aumento al prezzo del provvisorio deliberamento entro 15 giorni da questo, che andranno a scadere il dì 5 luglio 1872, alle ore 10 antim., purchè tale offerta non sia minore del ventesimo del prezzo medesimo, e sia guarentita col deposito del decimo del prezzo offerto nel modo detto superiormente. In questo caso saranno tosto pubblicati appositi avvisi per procedere ad un nuovo esperimento d'asta sul prezzo offerto. In mancanza di offerte di aumento il deliberamento provvisorio diverrà definitivo, salva la superiore approvazione.

Insorgendo contestazioni in quanto alle offerte od alla validità dell'incanto, saranno decise dall'autorità che vi presiede.

Il quaderno d'oneri contenente i patti e le condizioni che regolare devono i contratti di affitto, è visibile in Lecce nell'ufficio dell'Intendenza di finanza dalle ore 8 ant. alle ore 5 pom.

Lecce, addì 29 maggio 1872.

L'Intendente: BLANCO.

2563

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia che il conte Giovanni Ludovico Ruinart De Brimont di Reims in Francia quale unico erede della chiara memoria di monsignor Alberto Giulio Ruinart De Brimont col mezzo del procuratore Sironi ha ottenuto li 4 maggio 1871 dalla seconda sezione del Regio tribunale civile di Roma in camera di consiglio l'appresso ordinanza:

Il tribunale civile suddetto dichiara il conte Giovanni Ludovico Enrico Adriano Ruinart De Brimont nativo di Chondai (Orne, France) unico erede universale del defunto monsig. Alberto Giulio Ruinart De Brimont a forma del testamento di quest'ultimo fatto e firmato li 29 giugno 1864, consegnato negli atti del Pomponi notaro di Collegio in Roma il 30 detto mese ed anno, ed aperto li 10 ottobre 1870, ed autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico a sciogliere dal vincolo al quale, come si disse, fu sottoposta a favore di Lorenzo De Luca la cartella del Debito Pubblico, numero 13284 del registro e numero 42177 del certificato, del valore nominale di scudi seimila, pari a lire trentaduemila duecento cinquantotto e centesimi 16 1/2, e dell'annua rendita di scudi trecento, pari a lire mille seicento dodici e centesimi 50, e renderla libera a favore dell'erede come sopra riconosciuto conte Ruinart De Brimont. Così deliberato, ecc. Oggi 4 maggio 1871. — Francesco Penserini vicepresidente — Niccola Casini, vicecancelliere.

PAOLO MASSOLI, rappresentante del signor conte DE BRIMONT.

2575

NOTIFICAZIONE ED INGIUNZIONE.

Ad istanza del signor commendatore Baldassarre Pescanti che elegge il suo domicilio in via Condotti, n. 42, in Roma,

Con decreto del Regio tribunale civile di Roma, seconda sezione, del giorno 31 maggio 1872 si ordinò che i comproprietari del seguente fondo venissero intimati a senso dell'articolo 146 Codice di procedura civile, ed è perciò che io sottoscritto usciere addetto al tribunale civile e correzionale di Roma ho loro reso noto che con atto avanti il notaro di Roma sig. Alessandro Venuti del giorno 20 maggio 1872 l'istante Pescanti per la somma di lire 101,850, divenne aggiudicatario del teatro Alibert e sue dipendenze. Quindi a forma dell'articolo 741 Codice suddetto ho ingiunto a tutti i comproprietari del suddetto teatro Alibert di rilasciare la parte respettiva del fondo già di loro proprietà acquistato dal Pescanti nel termine di giorni dieci successivi al presente, quale decorso senza effetto si procederà alla forzata immissione in possesso del medesimo con tutti i mezzi permessi dalla legge.

Signor conte Fabio Bischi — Marchese Giuseppe Ossoli — Marchese Ottavio Ossoli — Mario Puglieri — Conte Carlo Cardelli — Luigi Fabiani — Patrimonio Fabiani — Luigi ed Angelica marchesi Lepri — Eredi di Teresa Mazzetti — Pietro Lauretti — Gioacchino e Pietro Bassanelli — Pietro Pestrini — Clementina Gentili — Luigi e Tancredo Berenghi — Domenico De Martinez — Giuseppe Pagnani — Vincenzo Di Mauro — Luigi Simonetti — Francesco Mattei — Luigi e Carlo Piletti — Augusto Emiliani — Ascanio e Giacinta de Brazzà — Laura e Teodolo Theodoli — Francesco Ossoli — Sorelle Belletti — Carlotta vedova Vannicelli — Conte Giuseppe Pasolini.

PAOLO BOSONI, usciere.

2601

ISTANZA PER NOMINA DI PERITO.

Antonio Cartoni domiciliato in Roma via del Teatro Valle, num. 53 B, rappresentato dal sottoscritto procuratore, ha promosso in data di oggi primo giugno 1872 istanza presso il signor presidente del tribunale civile e correzionale di Roma, perchè si nomini un perito per procedere alla stima dei beni qui appresso descritti, dei quali il medesimo ha promosso la subastazione a carico dei signori Carlo e fratelli Silvestri, e D. Filippo Silvestri.

1° Il fondo pascolivo ed olivato posto nel territorio di Trevignano in contrada l'Oliveto, segnato in mappa del catasto di Bracciano, circondario di Roma, sezione prima, num. 292, della quantità al num. 1 di tavole 12 e cent. 20, ed al num. 2 di tavole 17 e cent. 58, confinante la cappellania di S. Bernardino, col benefizio di S. Giuseppe, Silvestri Giacinto fu Carlo in due parti.

2° Fondo seminativo in contrada S. Bernardino nel detto territorio di Trevignano, segnato in mappa del detto catasto, sezione prima, num. 472, della superficie di tavole 3 e cent. 48, confinante Sforzini Bernardino, Fontana Felicia vedova Massoli, Damiani Vincenzo fu Domenico, e strada di S. Bernardino.

3° Fondo seminativo sito nel detto territorio di Trevignano in contrada Ossinelli, segnato nel detto catasto, sezione prima, ai numeri 62 e 67, della quantità di tavole 1 e cent. 77 il numero 1, e tavole 2 e cent. 95 il 2° numero, confinante Desanctis Giuseppe, Maciotti Margherita in Cecconi, Sgommera Eufemia, Fosso dei castagni ed altri.

4° Fondo seminativo sito nel territorio di Trevignano come sopra in contrada Pontagnano, della superficie di tavole 1 e cent. 37, segnato in mappa del nominato catasto, sezione prima, num. 339, confinante Mastrantonj Lorenzo, Ortenzi Paolo fu Luigi, Crocicchi Bernardina e Lucia, strada pubblica, ecc.

5° Fondo seminativo sito nel detto territorio di Trevignano in contrada Pontetermini, della superficie di tavole 29 e cent. 54, segnato in mappa del detto catasto, sezione seconda, num. 89, confinante Ginori marchese Gino in più parti, fedecommesso Conti, fosso, ecc.

6° Casa con orto annesso sita nel comune o paese di Monterosi, mappa num. 15, casa 2, 5, 0, confinante, 14 Giovannesi fu Annibale, 17 Fumantini Domenico e strada enfiteuta alla cappellania di S. Francesco d'Assisi come livellaria dell'abbazia delle Tre Fontane.

Oggi 1° giugno 1872.

ANTONIO GUERRA, proc.

2590

AVVISO. 2577

Luigi Giannini porta a conoscenza del pubblico che i negozii di vino, in via di S. Romualdo, numero 212, ed alla Chiavica del Buffalo, numero 136, già in società col signor Geraldo Maciotti, sono restati d'assoluta proprietà dei Giannini con attrezzi e crediti di qualsiasi data.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Piacenza, deliberando in camera di consiglio, con decreto del dì 18 aprile 1872 ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico a pagare alli Domenico, Luigi, Corrado, Stefano, Pietro ed Antonia in Ghisoni Luigi, figli ed unici eredi del fu Giuseppe Ziliani, domiciliati a Carpaneto, provincia di Piacenza, le rendite al portatore cinque per cento Debito Pubblico, l'una di lire 100 iscritta al num. 1086653 e l'altra di lire 50 iscritta al num. 170848, che il detto Ziliani Giuseppe depositava presso la R. Direzione Generale del Debito Pubblico a garanzia d'affitto di beni stabili.

Piacenza, 18 maggio 1872.

ALESSANDRO FABRI.

2523

Alla Gazzetta d'oggi è unito un Supplemento contenente Annunzi giudiziari ed Avvisi d'asta.

FEA ENRICO, Gerente

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA
Via de' Lucchesi, 4.